

Trasporti internazionali, al via le richieste all'Inps per l'esonero contributivo per il triennio 2016-2018

L'INPS ha emanato le istruzioni ed avviato la procedura telematica per la richiesta degli sgravi contributivi per i conducenti impegnati in trasporti internazionali, previsti nella Legge di Stabilità 2016 per il triennio 2016-2018.

Lo sgravio contributivo spetta a partire già dal 1° gennaio 2016 a condizione che i conducenti di veicoli equipaggiati con **tachigrafo digitale** abbiano prestato **per almeno 100 giorni attività di trasporto internazionale**: ai fini del computo delle giornate devono essere considerate anche le giornate impiegate interamente in tratte nazionali di un trasporto internazionale, nonché quelle impiegate in viaggi internazionali tra stati diversi dall'Italia.

Invio della domanda

L'esonero è **riconosciuto** dall'Inps in base all'**ordine cronologico di presentazione delle domande**. I datori di lavoro attraverso la procedura telematica "TRAS.INT." sul sito dell'INPS (all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente) inoltrano la **domanda di ammissione** all'esonero, indicando:

- i nominativi dei lavoratori che hanno effettuato almeno 100 giorni annui di trasporto internazionale;
- la data di inizio e di raggiungimento dei 100 giorni di trasporto internazionale;
- l'importo della retribuzione mensile media;
- l'aliquota contributiva datoriale applicata.

Entro 48 ore dall'invio dell'istanza del modulo telematico, l'Inps calcolerà l'importo dell'esonero spettante, pari all'80% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e verificherà se lo sgravio è coperto sulla **disponibilità residua delle risorse** destinate a questo contributo. In caso di capienza di risorse, accertata in via prospettica per tutto il periodo agevolabile, darà un riscontro positivo alla richiesta, **autorizzando il datore** di lavoro alla fruizione dell'esonero.

Qual è la misura dell'esonero contributivo?

L'esonero è pari all'**80% dei contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi Inail e di altri contributi minori) ed è **riconosciuto** dall'Inps in base all'**ordine cronologico di presentazione delle domande**.

Ai fini della legittima fruizione dell'esonero, i veicoli utilizzati per l'attività di trasporto devono essere equipaggiati con tachigrafo digitale.

La durata dell'esonero contributivo è stabilita dalla legge in un **triennio**, e l'agevolazione spetta a decorrere dalla **data di raggiungimento**, da parte dei singoli conducenti, **dei 100 giorni di trasporto** internazionale, e può essere fruito a partire dal mese di paga successivo rispetto tale data e fino al periodo di paga di novembre 2018.

Inoltre, l'esonero:

- nelle ipotesi in cui il medesimo trasporto internazionale sia effettuato da una **pluralità di conducenti**, i quali si succedono alla guida del medesimo veicolo, l'esonero contributivo spetta per tutti i conducenti impegnati nell'attività di trasporto internazionale
- **non è cumulabile** con altre agevolazioni contributive o economiche
- è subordinato al rispetto dei **principi generali che regolano la fruizione dei benefici** contribuiti (art. 31 D. Lgs. 151/2015), al rispetto da parte del datore di lavoro delle condizioni fissate dall'art. 1, comma 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 (adempimento degli obblighi contributivi, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), nonché al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato
- può trovare applicazione esclusivamente nei riguardi dei soggetti che usufruiscono dell'aiuto di stato nei limiti degli **importi "de minimis"**, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti di importanza minore (regime generale);

Imprese destinatarie dell'esonero

Possono fruire dello sgravio contributivo non solo le imprese che esercitano professionalmente l'**attività di autotrasporto**, ma tutte le imprese private, a prescindere dal settore economico o produttivo in cui operano. Il beneficio è pertanto destinato non solo alle imprese di trasporto **per conto terzi** ma anche alle imprese che svolgono trasporti **in conto proprio**, così come alle aziende che svolgono attività di **trasporto di persone** e, più in generale, a **tutte le imprese** che svolgono attività di produzione o scambio di beni o servizi, qualora effettuino trasporti internazionali.

Documentazione richiedibile in caso di verifica ispettiva

L'Inps comunica nella propria circolare che saranno effettuate verifiche dei presupposti legittimanti la fruizione dell'agevolazione e a tale fine gli organi preposti al controllo esamineranno, a titolo esemplificativo:

- la **documentazione di trasporto** (lettera di vettura internazionale o documento di trasporto di cose in conto proprio)
- la **carta tachigrafica** del conducente da cui possa emergere il territorio attraversato e l'**attività di guida** effettuata (ci si pone il dubbio su come dimostrare tale requisito per i periodi precedenti ai 12 mesi)
- le buste paga dei lavoratori per i quali si intende godere dell'esonero contributivo.

Aliquota contributiva soggetta allo sgravio

Lo sgravio per il trasporto internazionale è pari all'esonero dal versamento dell'80% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione:

- dei premi e i contributi dovuti all'Inail
- del contributo, ove dovuto, al "fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del cod. civ."
- del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015 (Fondi di solidarietà bilaterali e fondi di solidarietà integrativi)
- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.
- il contributo pari allo 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti.

Istruzioni per il conguaglio su Uniemens

L'esonero della contribuzione datoriale sarà fruito mediante **conguaglio** operato sulle denunce contributive a partire dal flusso UniEmens di **competenza novembre 2017**.

I datori di lavoro ammessi all'esonero esporranno, a partire dal flusso UniEmens di **competenza novembre 2017**, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, nella sezione «DenunciaIndividuale», nell'elemento «TipoContribuzione» il nuovo codice "T1", che assume il significato di "Esonero contributivo articolo unico, comma 651, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208". Nell'elemento «Contributo» dovrà essere indicata la contribuzione ridotta calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per il **recupero degli eventuali arretrati** riferiti al periodo compreso tra **gennaio 2016 e ottobre 2017**, i datori di lavoro autorizzati esporranno nel flusso UniEmens nell'elemento «AltreACredito» «CausaleACredito» il nuovo codice causale "**R668**" avente il significato di "arretrati esonero contributivo articolo unico, comma 651, legge n. 208/2015" e nell'elemento «ImportoACredito» l'importo da recuperare.

Attenzione: il recupero degli arretrati potrà essere effettuata esclusivamente nei mesi di competenza novembre 2017- dicembre 2017 - gennaio 2018.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione dell'agevolazione spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

(Fonti: circolare Inps n. 167 del 10 novembre 2017, art. 1 c. 651 Legge di Stabilità 2016 n.208/2015)